

OGGETTO

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

AGGIORNAMENTO

29 SETTEMBRE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 81 D.L. 14.8.2020 n. 104 (c.d. "decreto Agosto")

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA
FINANZA AGEVOLATA
CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
114

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

L'articolo 81 del D.L. 14.8.2020 n. 104 (c.d. "decreto Agosto") introduce - per il solo anno 2020 - un nuovo credito di imposta denominato "*Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche*",

Il contributo è riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, con un investimento minimo di 10.000 euro.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito DPCM di prossima emanazione.

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l'agevolazione in esame.

AMBITO APPLICATIVO DELL'AGEVOLAZIONE

Secondo quanto stabilito dall'art. 81 del DL 104/2020 (decreto "Agosto") il credito d'imposta è riconosciuto a:

- ▶ imprese,
- ▶ lavoratori autonomi,
- ▶ enti non commerciali,

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Nello specifico, sono ammessi gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97, vale a dire con mezzi diversi dal contante (es. carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Quanto alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta "teorico" è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro, che costituisce espressamente tetto di spesa.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue (quindi 4,5 milioni di euro).

Si precisa, inoltre, che l'agevolazione è comunque riconosciuta nei limiti e alle condizioni dei Regolamenti UE che disciplinano il regime *de minimis*.

SOGGETTI SPONSORIZZABILI

È importante evidenziare che la norma individua in maniera tassativa i soggetti che possono essere sponsorizzati.

Precisamente, trattasi di:

- ⇒ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- ⇒ società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
- ⇒ società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 67/2020

PAGINA

3/3

Alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

Inoltre, sono previste delle cause di esclusione, tali per cui le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell'anno d'imposta 2019, ricavi, come definiti dall'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo compreso tra 200 mila euro e 15 milioni di euro.

Il decreto esclude, altresì, le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n.398 del 16 dicembre 1991, definiti all'articolo 1 comma come *“le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle Leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2”*.

Si noti come la prima causa di esclusione includa anche la seconda, per cui è possibile che in sede di emanazione il punto venga modificato.

OPERATIVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta sarà utilizzabile, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Si precisa, tuttavia, che l'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa, in attesa che venga pubblicato apposito decreto attuativo. Con DPCM di prossima emanazione saranno, infatti, stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta per le sponsorizzazioni, nonché per espletare gli adempimenti ad esso collegati, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI